

Articolo 1
Principi fondamentali

- Il Comune di Ponte di Piave rappresenta l'Ente territoriale di autogoverno democratico delle comunità di Ponte di Piave, Negrisia, Levada, Busco e San Nicolò.
- Il Comune, nell'ambito dei principi e delle libertà costituzionali, sanciti dalla Corte Europea per le Autonomie locali, dalle leggi e dagli ordinamenti della Repubblica e dal presente Statuto, esercita funzioni proprie e conferite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- Concorre alla definizione ed alla realizzazione di atti pianificatori e di programmazione sovracomunali ed alla gestione associata di uno o più servizi pubblici in attuazione del principio di sussidiarietà.
- Il Comune rappresenta e tutela le proprie comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

Assicura la partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati alla definizione delle scelte politico-amministrative, in condizione di uguaglianza di diritti e doveri, di equità e pari opportunità per tutti i residenti.

- Le azioni del Comune sono ispirate ai principi universali di pace, libertà, giustizia, autonomia e cooperazione, in condizioni di pari dignità fra i popoli, rifiuto della guerra come strumento per risolvere controversie internazionali, rispetto dei diritti fondamentali umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, della persona umana, sanciti da trattati, dichiarazioni e documenti, condivisi a livello internazionale, che costituiscono norme di costante orientamento e guida nell'esercizio dell'attività amministrativa.

OMISSIS

Articolo 1
Principi fondamentali

- Il Comune di Ponte di Piave rappresenta l'Ente territoriale di autogoverno democratico delle comunità di Ponte di Piave, Negrisia, Levada, Busco e San Nicolò.
- Il Comune, nell'ambito dei principi e delle libertà costituzionali, sanciti dalla Corte Europea per le Autonomie locali, dalle leggi e dagli ordinamenti della Repubblica e dal presente Statuto, esercita funzioni proprie e conferite o delegate dalle leggi statali e regionali.
- Concorre alla definizione ed alla realizzazione di atti pianificatori e di programmazione sovracomunali ed alla gestione associata di uno o più servizi pubblici in attuazione del principio di sussidiarietà.
- Il Comune rappresenta e tutela le proprie comunità e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

Assicura la partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati alla definizione delle scelte politico-amministrative, in condizione di uguaglianza di diritti e doveri, di equità e pari opportunità per tutti i residenti.

- Le azioni del Comune sono ispirate ai principi universali di pace, libertà, giustizia, autonomia e cooperazione, in condizioni di pari dignità fra i popoli, rifiuto della guerra come strumento per risolvere controversie internazionali, rispetto dei diritti fondamentali umani, civili, politici, economici, sociali e culturali, della persona umana, sanciti da trattati, dichiarazioni e documenti, condivisi a livello internazionale, che costituiscono norme di costante orientamento e guida nell'esercizio dell'attività amministrativa.

- **Il Comune ispira, altresì, la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna a' sensi della L. 10.04.1991 N. 125 e pertanto nella Giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei propri Enti, Aziende, Istituzioni, nelle rappresentanze in Enti e nell'organizzazione interna garantisce la presenza di entrambi i sessi.**

OMISSIS

<p style="text-align: center;">Articolo 18 Commissioni consiliari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. 2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare. 3. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, se istituite, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione. 4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale. 5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con regolamento 6. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi. 7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento. 	<p style="text-align: center;">Articolo 18 Commissioni consiliari</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. 2. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne. 3. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, se istituite, la Presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione. 4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale. 5. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con regolamento 6. Alle Commissioni consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi. 7. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal Regolamento.
<p style="text-align: center;">Art. 27 Composizione e Presidenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta: <ol style="list-style-type: none"> a) dal Sindaco, che la presiede; b) da 4 a 6 Assessori, fra cui un Vice Sindaco 2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge. 3. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Tali Assessori non possono ricoprire la carica di Vice Sindaco. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. 4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore Anziano. 	<p style="text-align: center;">Art. 27 Composizione e Presidenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco ed è composta: <ol style="list-style-type: none"> a) dal Sindaco, che la presiede; b) da massimo 4 Assessori, fra cui un Vice Sindaco. La nomina avviene nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, e deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. 2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge. 3. Gli Assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Tali Assessori non possono ricoprire la carica di Vice Sindaco. Possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. 4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore Anziano.